

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

della tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale ex IPI nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'articolo 7, comma 20 che, in combinazione con l'allegato 2, prevede, tra l'altro, la soppressione dell'IPI e il trasferimento del personale al Ministero dello sviluppo economico sulla base di una tabella di corrispondenza da approvarsi mediante decreto interministeriale
- decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 giugno 2010
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri quadriennio normativo 1998-2001 del 16 febbraio 1999
- contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri quadriennio normativo 2006-2009 del 14 settembre 2007
- contratto collettivo nazionale integrativo quadriennio 2006-2009 del personale non dirigenziale dell'ex* Ministero dello sviluppo economico del 29 aprile 2008
- contratto collettivo nazionale integrativo quadriennio 2006-2009 del personale non dirigenziale dell'ex* Ministero delle comunicazioni del 24 ottobre 2008
- contratto collettivo nazionale integrativo quadriennio 2006-2009 del personale non dirigenziale dell'ex* Ministero del commercio internazionale del 14 novembre 2008
- contratto di lavoro del personale ex IPI non dirigente e s.m.i. del 23 luglio 2001 (in regime di proroga)
- contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area 1 quadriennio normativo 2002-2005 del 21 aprile 2006
- contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area 1 quadriennio normativo 2006-2009 del 12 febbraio 2010
- contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 novembre 2004 (come rinnovato il 25 novembre 2009) per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi
- accordo integrativo aziendale dei dirigenti IPI del 3 luglio 2009

2. CRITERI PER LA COSTRUZIONE DELLA TABELLA DI CORRISPONDENZA

Il comma 20 dell'articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, configura una fattispecie giuridica di ingresso di personale nella amministrazione pubblica per legge, peraltro prevista dall'articolo 97

* si fa riferimento ai contratti integrativi dei 3 Ministeri pre-esistenti all'ultimo accorpamento e siglati anteriormente al D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico".

della Costituzione, il quale recita che *“Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”*.

Inoltre, l'articolo 31 del decreto legislativo n.165 del 2001 - *“Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività”* - dispone l'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile, che salvaguarda i diritti del lavoratore in caso di trasferimento d'azienda.

Il comma 20 citato prevede che *“Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza [...] approvata con decreto del ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione”*.

Trattandosi di accesso previsto da disposizioni di legge, senza concorso, non rilevano, ai fini della definizione della tabella di corrispondenza, i requisiti per l'accesso dall'esterno mediante procedure selettive o concorsuali.

La tabella di corrispondenza allegata è stata costruita, quindi, sulla base della comparazione dei rispettivi contratti di riferimento che stabiliscono i livelli di inquadramento del personale definendo, per ciascun livello, gli ambiti di responsabilità, le attribuzioni, le specifiche e le caratteristiche professionali di base.

a. Personale non dirigenziale

È necessario premettere che la corrispondenza tra i due sistemi di classificazione è risultata particolarmente complessa a causa delle considerevoli differenze rilevate nei rispettivi criteri. Al fine di risolvere tale difficoltà è apparso ragionevole ricorrere ad un confronto con il precedente sistema classificatorio del comparto Ministeri, articolato su un numero di livelli pari a quello rinvenuto nel contratto applicato al personale IPI. Contratto, peraltro, che contiene significative coincidenze testuali con il CCNL 1998-2001 del comparto Ministeri.

Il CCNL 2006-2009 del comparto Ministeri, introducendo il nuovo sistema di classificazione professionale, ha superato l'articolazione delle declaratorie per posizioni “giuridico/economiche”, previste dal precedente contratto, introducendo un sistema di inquadramento per aree omogenee di competenze (area Prima, Seconda e Terza). All'interno delle tre attuali aree di inquadramento le fasce economiche non sono più correlate a diversità di mansioni ma costituiscono un sistema di progressione economica commisurata alla maggiore professionalità acquisita durante il rapporto di lavoro. Ciascuna area può essere caratterizzata da diversi profili professionali e dalla possibilità di un percorso di sviluppo economico.

Il precedente sistema prevedeva, invece, sempre all'interno delle aree individuate (anche allora tre: A, B e C) un'articolazione per posizioni economiche distribuite secondo livelli crescenti di competenza, autonomia e responsabilità. Nello specifico, erano previste in ciascun area tre diverse posizioni "giuridico/economiche", ad eccezione dell'area A che prevedeva una sola posizione.

Il compattamento in 3 aree di competenze delle 7 preesistenti posizioni "giuridico/economiche" ha reso particolarmente difficile effettuare una comparazione tra le attuali aree giuridiche di inquadramento ed i 7 livelli (6 per gli "impiegati" e 1 per i "quadri") previsti dal contratto applicato al personale IPI.

Considerato, però, che la confluenza delle posizioni economiche del precedente sistema classificatorio nelle nuove aree e fasce economiche è stata realizzata, in sede di CCNL 2006-2009, sulla base di una tabella di trasposizione automatica, operando quindi di fatto un collegamento funzionale tra il vecchio e il nuovo ordinamento professionale, si è ritenuto di poter effettuare più adeguatamente il confronto tra livelli IPI ed aree/fasce economiche ministeriali tenendo presenti le declaratorie e specifiche professionali delle posizioni "giuridico/economiche" del precedente contratto 1998-2001. Tale confronto, per le ragioni già esposte, ha reso più agevole la comparazione dell'attuale sistema classificatorio con l'ordinamento professionale IPI.

Effettuata l'individuazione dell'area e della posizione economica di inquadramento con riferimento alle posizioni economiche ex CCNL 1998-2001, come oggi trasposte nel nuovo sistema di classificazione, si è poi ritenuto opportuno articolare l'inquadramento, in ciascuna area, in ulteriori fasce di sviluppo economico sulla base dell'anzianità nel livello posseduta dal personale ex IPI alla data del 31 maggio 2010 (data di trasferimento nei ruoli del Ministero). Tale soluzione si basa su un parallelismo operato con i percorsi di sviluppo "economico" realizzati nel Ministero in ragione del riconoscimento della professionalità acquisita con gli anni di anzianità nella posizione "giuridica" rivestita (applicazione delle posizioni super con il CCNL 1998/2001 e sviluppi economici istituiti con l'attuale contratto che hanno permesso lo sviluppo del personale fino alla fascia economica F6 per l'area Terza, alla F5 per l'area Seconda ed alla F3 per l'area Prima). Inoltre, fatto comunque salvo dalla legge il mantenimento del livello retributivo in godimento al momento della soppressione dell'IPI con la copertura del differenziale retributivo mediante assegno *ad personam*, la più ampia distribuzione del personale nelle diverse fasce economiche consente di operare un migliore riconoscimento dello sviluppo professionale dei dipendenti e risponde all'esigenza di realizzare una ripartizione più equilibrata all'interno dell'area.

Pertanto, richiamando il CCNL comparto Ministeri vigente, che prevede la possibilità di sviluppo economico all'interno dell'area con un vincolo di permanenza minima in ciascuna posizione economica di almeno due anni, si è ritenuto di poter

prevedere una distribuzione del personale, all'interno dell'area e del profilo di riferimento, nelle fasce economiche di sviluppo professionale, a partire dalla posizione di inquadramento ed in base all'anzianità posseduta nel livello IPI alla data del 31 maggio 2010, secondo i seguenti criteri:

- anzianità nel livello inferiore a 2 anni: fascia di inquadramento;
- anzianità nel livello compresa tra 2 e 4 anni: fascia economica immediatamente superiore a quella di inquadramento;
- anzianità nel livello superiore a 4 anni: ulteriore fascia economica superiore.

In questo modo restano non coperte le posizioni apicali della Seconda e Terza area, assicurando così pari dignità con lo sviluppo professionale del personale del Ministero, al quale tali posizioni non risultano assegnate poiché, a far data dall'entrata in vigore del nuovo sistema classificatorio, a tutto il 2009 non poteva essere stato maturato il requisito di anzianità minimo previsto per la progressione.

b. Personale dirigenziale

Il confronto tra la normativa relativa alla dirigenza pubblica, anche di tipo contrattuale, e quanto stabilito con il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi del 24 novembre 2004 (come rinnovato il 25 novembre 2009), unitamente al sistema di responsabilità previsto dalla struttura organizzativa dell'ex IPI, evidenzia una sostanziale corrispondenza tra le funzioni esercitate dal personale dirigenziale dell'ex IPI ed il personale dirigenziale di livello non generale del Ministero, con particolare riguardo all'autonomia gestionale, alla responsabilità ed ai poteri di spesa.

Il personale dirigente ex IPI può, pertanto, essere inquadrato nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dello sviluppo economico.

3. TABELLA DI CORRISPONDENZA

(vedi allegato A)

Inquadramenti in Area Prima

a. Il personale appartenente al livello F (ex IPI) confluisce in area Prima, profilo unico "ausiliario".

L'inquadramento (peraltro meramente formale, in quanto al 31 maggio 2010 non risultano dipendenti inquadrati in questo livello) del personale del livello F in area Prima, contraddistinta dall'"ausiliarità" anche nel profilo, viene proposta in considerazione della perfetta corrispondenza delle specifiche professionali previste nei contratti presi a riferimento.

Specifiche professionali equiparabili con la ex posizione economica A:

- possesso di capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici;
- limitata complessità dei problemi da affrontare;
- autonomia e responsabilità riferite al corretto svolgimento dei compiti assegnati.

Inquadramenti in Area Seconda

In area Seconda i contratti integrativi del Ministero dello sviluppo economico del 2008 riferiti al CCNL 2006-2009 di Ministero prevedono due profili professionali caratterizzati da diversi livelli di accesso (“addetto”, fascia economica di accesso in F1, e “assistente”, fascia economica di accesso in F2).

a. Il personale appartenente al livello E (ex IPI) confluisce in area Seconda, profilo professionale “addetto”, posizione economica da F1 a F3.

Specifiche professionali equiparabili con la ex posizione economica B1:

- possesso di conoscenze di base;
- ruolo esecutivo in ambito semplice;
- contenuti professionali identici a quelli previsti dall’ordinamento IPI.

b. Il personale appartenente al livello D (ex IPI) confluisce in area Seconda, profilo professionale “assistente”, posizione economica da F2 a F4.

Specifiche professionali equiparabili con la ex posizione economica B2:

- professionalità che si esplicano nel quadro di direttive/prescrizioni di massima e metodologie definite/procedure predeterminate;
- contenuti professionali di base analoghi a quelli previsti dall’ordinamento IPI.

c. Il personale appartenente al livello C (ex IPI) confluisce in area Seconda, profilo professionale “assistente”, posizione economica da F2 a F4.

Specifiche professionali equiparabili con la ex posizione economica B2:

- professionalità che si esplicano nel quadro di direttive/prescrizioni di massima e metodologie definite/procedure predeterminate;
- contenuti professionali di base analoghi a quelli previsti dall’ordinamento IPI.

d. Il personale appartenente al livello B (ex IPI) confluisce in area Seconda, posizione economica da F3 a F5.

Specifiche professionali equiparabili con la ex posizione economica B3:

- autonomia e responsabilità nell'ambito delle prescrizioni ricevute;
- possibilità/capacità di coordinare progetti ed unità operative interne con assunzione di responsabilità dei risultati.

Inquadramenti in Area Terza

a. Il personale appartenente al livello A (ex IPI) confluisce in area Terza, posizione economica da F1a F3, profilo professionale “funzionario”.

Specifiche professionali equiparabili con la ex posizione economica C1:

- svolgimento di funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività nel quadro di indirizzi generali;
- conoscenza dei processi gestionali e delle funzioni ad elevato contenuto specialistico.

b. Il personale appartenente alla categoria “quadro” confluisce in area Terza, posizione economica da F4 a F6, profilo professionale “funzionario”.

Al fine di valorizzare, all'interno dell'area, la professionalità del “quadro” ex IPI è stato di supporto il confronto con la declaratoria ministeriale della precedente posizione economica C3 (ora Area Terza F4) contraddistinta, analogamente ai Quadri, dall'elevato livello di responsabilità e dalla capacità di rappresentanza esterna.

Specifiche professionali equiparabili con la ex posizione economica C3:

- Elevate conoscenze, capacità ed esperienze consolidate;
- direzione e controllo di unità organiche con assunzione diretta di responsabilità e risultati e relazioni esterne.

Per l'unica unità di “caporedattore” presente tra il personale ex IPI occorre fare considerazioni specifiche, poiché si tratta di un diverso comparto di inquadramento (CCNL giornalisti). L'inesistenza, nel contratto integrativo del Ministero, di un profilo specifico assimilabile, fa ritenere opportuno valorizzare l'esperienza professionale maturata con un inquadramento analogo a quello previsto per i “quadri” in area Terza, profilo funzionario, fascia economica da F4 a F6.

Nella tabella allegata, costruita secondo le indicazioni sopra esposte, è illustrata la distribuzione numerica del personale ex IPI nelle aree e nelle posizioni economiche di corrispondenza (alla data del 31 maggio 2010). La tabella evidenzia una equilibrata distribuzione del personale tra area Seconda e area Terza, elemento non trascurabile ai fini della valutazione dell'impatto del trasferimento del personale ex IPI sulla struttura del Ministero.